

## **LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19 Artt. 23-25 e 28**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.**

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11) (La Corte costituzionale con sentenza n. 179/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità cost. dell'art. 12, commi 1 e 2; ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità cost. dell'art. 54, comma 1)

### Articolo 23

(Riduzione della spesa per consulenze)

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l'anno 2009 e del 20 per cento per l'anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2008.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: - per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente; - per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni; - per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e Fondi Fas) ed interamente finanziati nell'ambito della medesima.

3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adattate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.

4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell'anno 2008 non hanno conseguito l'obiettivo di contenimento delle spese previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell'anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa. 5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

## Articolo 25

(Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto: - delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007; - delle spese per il personale appartenente alle categorie protette; - delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari; - delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

## Articolo 28

(Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale)

1. I compensi erogati ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati operanti nella Regione e negli enti, aziende ed agenzie regionali, sono ridotti del 20 per cento dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della revisione delle indennità da determinare con apposito atto

legislativo in seguito alla ricognizione di tutti gli incarichi in capo alla Regione relativi ai collegi dei revisori dei conti da effettuarsi dal Dipartimento Bilancio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità dei revisori che superano euro 1.500,00 mensili, sono ridotti del 30 per cento.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del relativo incarico.

3. Nell'ambito dell'atto legislativo di cui al comma 1, si valuterà la possibilità dell'introduzione del revisore unico.